REGOLAMENTO (CEE) N. 3303/89 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1989

che fissa per la campagna di commercializzazione 1989/1990 la produzione stimata e, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 la produzione effettiva, nonché per la campagna di commercializzazione 1989/1990 l'adeguamento dell'integrazione per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di sola [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 [2], in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia [3], indica gli elementi da fissare in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti ; che per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è opportuno stabilire la produzione stimata di semi di soia, per la campagna 1988/1989 la loro produzione effettiva e per la campagna 1989/1990 l'adeguamento dell'importo dell'integrazione risultante dai dati disponibili ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, la produzione stimata di semi di sola è fissata a 1 765 000 t.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, la produzione effettiva di semi di soia è fissata a 1 654 000 t.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'adeguamento da applicare all'aliquota dell'integrazione per i semi di soia è fissato a :

— – 8,847 ECU/100 kg per la Spagna,

— – 10,780 ECU/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
[2] GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.
[3] GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.